

Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Impianto</i>	<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Corso Garibaldi, 20 – 00034 - Colleferro</i>
<i>Gestore</i>	<i>SE.CO.SV.IM. S.r.l.</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.</i>

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore dovrà:

1. garantire, durante la fase di cantiere per la costruzione della centrale, che tutte le attività autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
2. al termine dei lavori di realizzazione della nuova centrale, comunicare alla Provincia di Roma (d'ora in avanti Provincia), all'ARPA Lazio ed ai Comuni di Colleferro e Artena (d'ora in avanti Comuni) un certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nella nota del 3/12/2009 prot. 254143 dalla Regione Lazio Area Valutazione Impatto Ambientale avente per Oggetto: *Pronuncia di compatibilità ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto Realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 82 MWt e delle relative opere connesse (Elettrodotto e Gasdotto), Comune di Colleferro (RM), Località Valle Secola, Proponente SE.CO.SV.IM.*;
3. entro 30 giorni della comunicazione di cui al punto 2, comunicare la data di avviamento dell'esercizio della nuova centrale alla Provincia, all'ARPA Lazio e ai Comuni con almeno 15 giorni di anticipo;
4. comunicare alla Provincia, all'ARPA Lazio e ai Comuni, entro 30 giorni dall'avviamento dell'esercizio della nuova centrale, l'entrata a regime della stessa e di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del D. lgs. 59/2005;

5. esercire la nuova centrale, fatti salvi i primi 90 giorni di funzionamento a regime per consentire le verifiche di affidabilità dei sistemi di erogazione dell'energia elettrica e del vapore, a condizione della fermata e successiva dismissione dell'attuale centrale termica, tecnicamente obsoleta e a fine vita, di proprietà della medesima società SE.CO.SV.IM. S.r.l.;
6. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti e le verifiche di competenza presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento, copia dell'autorizzazione integrata ambientale e copia della *Pronuncia di compatibilità ambientale* dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio (nota prot. 254143 del 3/12/2009);
7. 30 giorni prima dell'entrata in esercizio della centrale, effettuare e comunicare la georeferenziazione di tutti i punti di emissione (scarichi idrici ed emissioni in atmosfera) e contestualmente identificare fisicamente gli stessi, le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie ausiliarie, apponendo in maniera chiara la codifica adottata nel presente atto;
8. 30 giorni prima dell'entrata in esercizio della centrale, effettuare e comunicare la georeferenziazione delle torri evaporative previste per il circuito di raffreddamento e contestualmente identificare fisicamente le stesse con apposita codifica;
9. esercire il nuovo impianto conformemente, alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza e relative integrazioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento;
10. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
11. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPA Lazio ed ai Comuni l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto per cause di emergenza. In particolare, tali fermate devono essere registrate, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati conformemente al piano di monitoraggio e controllo;
13. attivare la caldaia ausiliaria d'emergenza esclusivamente durante le fermate programmate o i fuori servizio della centrale termoelettrica, in ogni caso l'esercizio della caldaia non può superare le 320 ore annue;
14. alimentare la nuova centrale termoelettrica e la caldaia ausiliaria d'emergenza esclusivamente con gas naturale. In alternativa al gas naturale l'eventuale alimentazione a gasolio della caldaia ausiliaria deve essere motivata e il gasolio deve avere un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso; il numero di ore di funzionamento a gasolio della caldaia ausiliaria non potrà in ogni caso superare le 120 ore consecutive; il consumo massimo di gasolio su base annua non potrà in ogni caso superare i 250 metri cubi;

15. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto "Tariffe" del 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
16. (effettuata la comunicazione di cui al punto 3) entro il 31 dicembre di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11 del D. lgs. 59/2005, presentare alla Provincia, all'ARPA Lazio e ai Comuni, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;
17. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 del D. lgs. 59/2005;
18. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
19. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 5 anni come specificato nel P.M. e C.;
20. informare tempestivamente la Provincia ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
21. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del direttore tecnico e dell'Amministrazione;
22. comunicare, contestualmente con la data di entrata in esercizio della centrale di cui al punto 3, alla Provincia e ad ARPA Lazio, le informazioni e i documenti di seguito evidenziati riguardanti:
 - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
23. predisporre e adottare, entro un anno dalla messa in esercizio della centrale, un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001;

24. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/2005) alla Provincia, all'ARPA Lazio ed ai Comuni. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 59/2005. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/2005, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
25. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia, ai Comuni e ad ARPA Lazio. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché ai Comuni ed all'ARPA Lazio, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

26. durante la fase di cantiere per la costruzione della centrale devono essere prese le misure di mitigazione per le emissioni di polveri mediante periodica bagnatura dei percorsi di accesso e delle aree di manovra dei mezzi;
27. quadro emissivo e concentrazioni limite alle emissioni :

Descrizione impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite orario ⁽¹⁾	Valori limite annuale ⁽²⁾	Flusso di Massa ⁽³⁾
					mg/Nm ³	mg/Nm ³	Kg/anno
Centrale turbogas a ciclo combinato (esercizio 8.500 ore l'anno)	E1	260.000	Bruciatori Dry Low NO _x + S. C. R. ⁽⁴⁾	NO _x	40	25	55.250
				CO	30	20	66.300
				Polveri	3	-	-
				SO _x (come SO ₂)	3	-	-
				NH ₃ ⁽⁴⁾	Assente ⁽⁷⁾	-	-
Caldaia ausiliaria (esercizio 320 ore l'anno)	E2 ⁽⁶⁾	30.000		NO _x	200 (200) ⁽⁵⁾	-	-
				CO	100 (100) ⁽⁵⁾	-	-
				Polveri	5 (30) ⁽⁵⁾	-	-
				SO _x (come SO ₂)	3 (400) ⁽⁵⁾	-	-

(1) Concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O₂)

(2) Concentrazione Media Annua calcolata come media delle medie orarie registrate corrispondenti alle ore effettive di funzionamento (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 15% O₂).

(3) Flusso di massa su base annuale.

(4) Nel caso di installazione sulla linea fumi di un sistema di abbattimento NO_x del tipo SCR (Selective Catalytic Reactor) con l'utilizzo di urea o ammoniaca è prescritto all'emissione E1 il monitoraggio in continuo dell'NH₃ (riferita a fumi secchi in condizioni normali e al 15% O₂) come da prescrizione V.I.A. per valutarne l'eventuale presenza.

(5) Concentrazione Media Oraria (riferita a fumi secchi in condizioni normali al 3% O₂) tra parentesi le Concentrazioni nel caso di esercizio della caldaia ausiliaria con alimentazione a gasolio.

(6) Per le modalità attuative del monitoraggio relative alla caldaia ausiliaria si veda il punto 39.

(7) Come da prescrizione V.I.A. in caso di utilizzo di sistema di abbattimento SCR.

28. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo di cui sopra rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

29. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
30. l'impianto in ogni condizione di esercizio, compresi i periodi di avvio e di arresto, deve rispettare i valori limite di emissione;
31. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
32. i condotti (camini E1 ed E2) per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
33. lo sbocco dei condotti di scarico (camini E1 ed E2) dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite dal Piano di risanamento regionale della qualità dell'aria della Regione Lazio;
34. all'emissione E1 devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO_x, CO, NH₃ (nota (4) punto 27) e O₂ libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. I dati generati dal sistema di misura devono essere registrati in continuo, unitamente ai valori medi orari della portata di gas naturale alimentato alla centrale, della potenza elettrica prodotta, nonché della potenza termica fornita alle varie utenze;
35. il gestore entro sei mesi prima dell'avvio della centrale dovrà presentare, per un parere di congruità ad ARPA Lazio e per conoscenza alla Provincia, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati;
36. il gestore entro un mese dalla data di messa a regime della centrale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. 59/2005, dovrà comunicare alla Provincia, ad ARPA Lazio e ai Comuni i dati relativi ai rilevamenti della emissione E1 di due giorni non consecutivi effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime;
37. il gestore dovrà comunicare preventivamente (15 giorni) alla Provincia, ad ARPA Lazio e ai Comuni l'attivazione della caldaia ausiliaria (in genere ogni anno secondo quanto prescritto al punto 12), corrispondente al periodo della fermata programmata della centrale turbogas per la manutenzione ordinaria;
38. il gestore, in occasione dell'attivazione della caldaia ausiliaria d'emergenza per manutenzione ordinaria della centrale turbogas, dovrà comunicare alla Provincia, ad ARPA Lazio e ai Comuni i dati relativi ai rilevamenti nella emissione E2 di due giorni non consecutivi effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata corrispondente al periodo della fermata programmata della centrale turbogas;

39. il gestore, fermo restando quanto stabilito al punto 14, dovrà formulare entro sei mesi dal rilascio dell'AIA una proposta di monitoraggio al camino della caldaia ausiliaria E2, inviandola alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e alla Regione Lazio - Area VIA per un parere di congruità. Tale proposta, anche in considerazione delle prescrizioni A.I.A. in termini di tipologia di combustibile utilizzato, numero di ore di funzionamento (massimo 320 ore annue e 120 ore continuative) e quantità massima di gasolio utilizzato (massimo 250 m³ annui), dovrà definire le modalità tecniche attuative del relativo monitoraggio, al fine di garantire un'efficacia equivalente rispetto a quanto prescritto in ambito V.I.A. da parte dell'Area 2S/23 della Regione Lazio;
40. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate, nel caso si verifichino fenomeni rilevanti di emissioni di odori la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento;
41. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Provincia, all'ARPA Lazio ed ai Comuni;

Monitoraggi periodici

42. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
43. il Gestore dovrà comunicare alla Provincia e ad ARPA Lazio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici;
44. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06.
45. il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati alla Provincia, ad ARPA Lazio e ai Comuni, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione;

Monitoraggi in continuo

46. la strumentazione di misura della temperatura nei gas effluenti, nonché l'analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'O₂ libero, degli NO_x, CO e NH₃ (nota (4) punto 27) dei fumi prodotti dalla centrale termica deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le linee guida del D.M. 31/01/2005 e la vigente normativa in materia (Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06);
47. il Gestore deve comunicare ad ARPA Lazio, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare le operazioni di cui al punto precedente;

48. il Gestore deve trasmettere i risultati dei parametri monitorati in continuo, trimestralmente il primo anno di esercizio e annualmente per gli anni successivi, alla Provincia, ad ARPA Lazio e ai Comuni. I dati devono essere predisposti su una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante.

Identificativo dell'impianto:						
PERIODO	Consumo CH ₄ (Sm ³)	Energia prodotta (KWh)		Massima concentrazione oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (kg)
		Elettrica	Termica			
Gennaio						
Febbraio						

Dicembre						
Anno						

Le concentrazioni dovranno essere espresse in accordo con quanto prescritto al punto 26

49. restano salvi gli obblighi di comunicazione prescritti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le frequenze e la modalità indicate.

PRESCRIZIONI PER LE RISORSE IDRICHE E LE EMISSIONI IN ACQUA

50. il Gestore dovrà installare i misuratori di portata nelle correnti di approvvigionamento in ingresso delle acque e precisamente nella corrente delle acque potabili (A.P.), nella corrente delle acque industriali (A.I.) e in quella delle acque antincendio (A.A.); tali strumenti dovranno essere attivati e funzionanti prima dell'entrata in esercizio della centrale, la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo;
51. il Gestore dovrà installare un pozzetto di prelievo (o una presa di campionamento) p.A.I. nella corrente in entrata delle acque industriali (A.I.) per campionare e determinare i parametri in esse contenuti secondo le frequenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo;
52. Lo scarico finale S.F.1 continuo confluisce nell'impianto di depurazione consortile gestito dal Consorzio Servizi Colleferro ed è costituito dai sotto riportati scarichi parziali che recapitano in una vasca di raccolta acqua industriale di scarico, per essere poi inviate in fognatura consortile (tramite appunto lo scarico S.F.1):
- 1) lo scarico parziale continuo di acque reflue industriali A.M.1 (costituito da spurghi delle torri di raffreddamento del GVR/Caldaia ausiliaria, dei filtri a sabbia e del sistema di chiariflocculazione) dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo p.A.M.1 da realizzare a monte della vasca di raccolta acqua industriale di scarico, congiuntamente ad un misuratore di portata m.A.M.1 (la cui registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo);
 - 2) lo scarico parziale continuo di acque reflue industriali A.M.2 (costituito da eluati dell'impianto acqua demineralizzata, previa neutralizzazione in impianto dedicato) dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo p.A.M.2 da realizzare a monte della vasca di raccolta acqua industriale di scarico, congiuntamente ad un misuratore di portata m.A.M.2 (la cui registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo);

- 3) scarico parziale discontinuo di acque reflue industriali A.M.3 costituito da scarichi oleosi provenienti dalle aree TG e TV trattati ad un impianto di disoleazione dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo p.A.M.3 da installare a monte della vasca di raccolta acqua industriale di scarico;
- 4) scarico parziale discontinuo di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne A.P.1 costituito dalla precipitazione di ogni evento meteorico (quantificato secondo l'articolo 24 comma 7 del P.T.A. della Regione Lazio) inviato in una vasca di prima pioggia e successivamente depurato con i sistemi di trattamento dovrà essere controllato al pozzetto di prelievo p.A.P.1 da realizzare a valle della vasca di prima pioggia e a monte della vasca di raccolta acqua industriale di scarico; la relativa quantificazione della portata dovrà essere realizzata secondo quanto specificato nel piano di monitoraggio e controllo);
53. Lo scarico S.F.2 continuo recapita alla rete fognaria consortile *Acque nere* gestita dal Consorzio Servizi Colleferro ed è costituito da acque reflue domestiche, a detto scarico dovrà essere installato a valle della vasca di raccolta un misuratore di portata m.S.F.2 (la cui registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo);
54. Lo scarico S.F.3 discontinuo costituito dagli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia (determinato dall'articolo 24 comma 8 del P.T.A. della Regione Lazio) che dovranno essere inviate direttamente alla rete di fognatura delle acque meteoriche di seconda pioggia del Consorzio Servizi Colleferro;
55. il Gestore alle correnti di scarico parziali, riportate al punto 52, munite con i relativi pozzetti di prelievo p.A.M.1, p.A.M.2, p.A.M.3 e p.A.P.1 dovrà rispettare i valori limiti di emissione in fognatura, previsti nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 oltre quelli stabiliti nella Tabella "S" dal Consorzio Servizi Colleferro;
56. il Gestore dovrà gestire lo scarico parziale costituito dalle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne A.P.1 in maniera conforme a quanto previsto dall'articolo 24 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07, in particolare dovrà dimensionare il volume della vasca di raccolta di tali acque coerentemente con quanto previsto dal comma 7.

PRESCRIZIONI PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

57. il Gestore, dopo tre mesi dalla messa a regime della centrale, dovrà effettuare, nelle zone più vicine ai recettori sensibili, delle misure del campo magnetico della linea aerea del nuovo elettrodotto per verificare la compatibilità dei valori determinati con quelli previsti dalla normativa tecnica vigente in materia (Legge n. 36/2001 e successivi decreti attuativi). L'esito di tale verifica dovrà essere inviata alla Provincia ad ARPA Lazio e ai Comuni;

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI SONORE

58. il Gestore dovrà rispettare i livelli di emissione e di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di

Colleferro, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13/10/2004, e riportati nelle tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
-----------	---

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classe di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	65	65

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classe di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
VI	70	70

59. il Gestore dovrà verificare la compatibilità delle emissioni sonore del nuovo impianto con i limiti previsti dalla normativa di cui al punto precedente dopo tre mesi dalla messa a regime dello stesso. L'esito di tale verifica dovrà essere inviata alla Provincia ad ARPA Lazio e ai Comuni;
60. La verifica di cui sopra dovrà essere eseguita provvedendo a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
61. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso la centrale per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

62. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed

economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

63. il Gestore deve verificare, entro il primo anno di funzionamento della centrale e successivamente con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi dell'esercizio dell'impianto ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148;
64. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
65. i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
66. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
67. il deposito dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
68. tutte le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzate, identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione. Le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espresse secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalle materie ausiliarie presenti nell'impianto stesso;
69. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
70. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

PRESCRIZIONI PER IL SUOLO E LE ACQUE SOTTERRANEE

71. il Gestore, conformemente a quanto prescritto nel parere V.I.A. dall'Area 2S/05 Difesa del suolo e Servizio Geologico Regionale della Regione Lazio (Prot. n. 25995 del 2.07.2009), entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà presentare,

per un parere di congruità alla medesima Area, e per conoscenza alla Provincia, una proposta di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee in ottemperanza della D.G.R. n. 222/2005 e tenendo presente quanto prescritto nello stesso parere.

72. il Gestore, prima di iniziare la costruzione dell'impianto, dovrà comunque realizzare la rete di monitoraggio di cui al punto precedente ed effettuare una campagna di rilevamento al fine di trasmettere le risultanze del bianco ambientale della zona alla Provincia, all'Area 2S/05 della Regione Lazio e ad ARPA Lazio;
73. il Gestore dovrà verificare l'integrità strutturale dell'area di stoccaggio chemicals e dei serbatoi di stoccaggio del gasolio, dell'acido cloridrico e della soda caustica, nonché registrare i dati rilevati secondo quanto specificato nel piano di monitoraggio e controllo;

PRESCRIZIONI PER L'ENERGIA

74. il Gestore dovrà verificare il rendimento complessivo della Centrale di cogenerazione con cadenza annuale, registrando i dati rilevati in accordo con il piano di monitoraggio e controllo;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

75. sono a carico del gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
76. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato sul conto corrente postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 O 07601 14600 000037438678) intestato ad Arpa Lazio con la seguente causale: “A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. del);
77. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, entro 60 giorni dalla trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del gestore, dovrà :
 - a. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 11 del D. Lgs. 59/2005;
 - b. Effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo;
 - c. Verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo a informarne la Provincia;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

78. in accordo a quanto prescritto dal Comune di Colleferro con nota prot. 34440 del 17 dicembre 2009, ricevuta dalla Amministrazione Provinciale con prot 188661 del 22 dicembre 2009, il Gestore dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale di Colleferro le modalità attuative, con identificazione dell'area interessata, della prescrizione n. 12 della *Pronuncia di compatibilità ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto Realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 82*

MWt e delle relative opere connesse (Elettrodotto e Gasdotto), Comune di Colferro (RM), Località Valle Secola, Proponente SE.CO.SV.IM. trasmessa con nota del 3/12/2009 prot. 254143 dalla Regione Lazio Area Valutazione Impatto Ambientale.